Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 16 settembre** — **Numero 217.**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **615** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 5 marzo 1905 n. 158;

Veduti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito nuovo regolamento per l'esecuzione della citata legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

CAPO I.

Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura e di ricovero degli alienati

Art. 1.

Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi

denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili o simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

Art. 2.

Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 1 della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati.

Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve corrispondere a tutte le esigenze dell'igiene, e deve avere:

a) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione, con una o più camere per gli agitati e pericolosi;

b) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro, preferibilmente in forma di colonie agricole;

c) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e, se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia, anche per gli imputati prosciolti a norma dell'art. 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena.

d) locali di isolamento per malattie infettive;

e) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria;

f) gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio, alla diagnosi e alla cura dei malati.

I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l'autopsia degli alienati.

Art. 5.

Sono esenti dall'obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro:

a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti di osservazione;

b) gl'Istituti privati e i reparti per pensionanti negli Istituti pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimora distinta per ciascun pensionante:

c) le sezioni di ospedali, in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell'ospedale stesso.

Art. 6.

Gli Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed, in generale, individui colpiti da infermità mentale inguaribile, non pericolosi a sè e agli altri, devono corrispondere alle esigenze d'igiene e d'assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie fisiche aventi carattere cronico ed inguaribile.

Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli.

Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento.

Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo, ovvero quando essi sono insufficienti, i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi.

Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo o possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll'opera dei ricoverati.

Art. 7.

L'amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata:

a) al Consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale, pei manicomi mantenuti dalle Provincie;

b) ad un Consiglio, nominato dai rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione;

c) alla Congregazione di carità od all'amministrazione speciale dell'Opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fondazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8.

La Deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio ed in conformità del 2° comma dell'art. 32, l'esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.

Art. 9.

L'amministrazione dei manicomi privati è regolata da' particolari statuti e regolamenti.

Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del Re il nome dell'amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo.

Art. 10.

I manicomi pubblici dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto dall'art. 5 della legge, un regolamento organico da deliberarsi dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, se trattasi di Opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico, i diritti e doveri dei vari impiegati, i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione.

Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quelle sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti provinciali, anche consorziali, o di Opere pie.

Similmente sarà provveduto per gli Istituti di cui all'art. 6.

Nel caso contemplato dagli ultimi due capoversi del detto articolo, nei regolamenti sopra indicati saranno inserte disposizioni particolari per i reparti riguardanti gli alienati cronici tranquilli ed inguaribili.

Art. 11.

Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentare domanda al prefetto, corredata del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all'art. 5 della legge e di una relazione particolareggiata sull'ordinamento dell'Istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'Istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 4, salvo il disposto dell'art. 6.

Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'Istituto.

Art. 12.

Il prefetto, compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche, e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità, nonchè, ove lo creda opportuno, quello di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere concessa, trasmette con sua relazione gli atti al Ministero dell'in-

terno, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della legge, del regolamento speciale dell'Istituto.

Soltanto dopo l'approvazione del regolamento il prefetto rilascia l'autorizzazione con suo decreto nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell'Istituto.

Le spese occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di domandare, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la maggior somma che potesse in fine risultare necessaria.

Art. 13.

Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.

Art. 14.

Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;

b) la sua ubicazione, che deve essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;

c) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro, preferibilmente agricolo;

d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se lo alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per lo alienato o per altri, e di pubblico scandalo;

e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;

f) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sanitario che assumerebbe la cura dell'alienato.

Art. 15.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve farne domanda al Prefetto.

Il prefetto, assunte le debite informazioni, e compiute all'occorrenza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda meriti di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di questo ultimo.

Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.

Art. 16.

Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico-pratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Il direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabilite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati di idoneità a chi frequenti i corsi medesimi.

Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato o uno degli ex-infermieri od ex-sorveglianti contemplati nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'assegnazione degli alienati alla cura in casa privata, quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art. 14.

CAPO II.

Personale dei manicomi - Nomine ed attribuzioni

Art. 17.

Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore di età, salva l'eccezione prevista dall'art. 23, e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale e civile.

Gli amministratori dei manicomi privati, che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo, sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 18.

Per l'approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull'Amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 19.

Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici, sia primari che assistenti, non può aver luogo che per concorso.

La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza, fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell'articolo seguente.

Pei manicomi privati la nomina deve essere denunciata al prefetto, che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall'art. 17, i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica, di cui all'art. 21.

Art. 20.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico devono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una Commissione composta di tre membri, cioè di un professore universitario di psichiatria, compresi i liberi docenti, di un direttore di manicomio e di un componente a scelta dell'Amministrazione da cui dipende il manicomio stesso.

I membri delle Commissioni esaminatrici non debbono essere parenti nè affini entro il quarto grado civile dei concorrenti, e non debbono essere interessati in alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.

Art. 21.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore, occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'art. 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio.

Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

Art. 22.

Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza, sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di sorveglianti, capi infermieri o simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini e adeguata coltura, e che abbiano riportato l'attestato di idoneità alla qualità di sorveglianti, di cui all'art. 24. La nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo, promossi ai gradi suddetti gli infermieri, che abbiano prestato servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci alle relative funzioni.

Art. 23.

Gli infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica, riconosciuta con apposita visita medica, aver serbata buona condotta morale e civile, sapere leggere e scrivere ed avere compiuti 21 anni, se maschi, e 18, se femmine.

L'ammissione in servizio di infermieri minorenni non può avvenire se non quando la responsabilità dei loro atti sia garantita, ai sensi di legge, dallo esercente la patria potestà o da chi di diritto.

Gli infermieri aventi i requisiti sopra indicati sono assunti in servizio su proposta o parere favorevole del direttore, nella qualità di provvisori. Compiuto un biennio di buona prova ed ottenuto l'attestato di idoneità di cui all'art. 24, sono nominati effettivi.

Art. 24.

Il direttore del manicomio, o personalmente, o per mezzo dei medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorici-pratici per la istruzione degli infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazione di un buon personale di vigilanza.

È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere a questi corsi anche estranei.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti, che avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale, che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'Amministrazione.

Gli attestati di idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

Art. 25.

Il ministro dell'interno può, sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.

Art. 26.

La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.

Art. 27.

Il licenziamento dei medici deve essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale, o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza.

Trascorso il periodo di esperimento, le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l'assemblea consorziale e l'Amministrazione stessa.

Art. 28.

Al direttore dei manicomi pubblici e privati per l'esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonchè per l'esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente, spetta di:

a) provvedere all'ammissione ed al licenziamento dei malati secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;

b) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;

c) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all'occorrenza i provvedimenti dell'Amministrazione, in modo rispondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'Istituto, in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi;

d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio;

e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti;

f) denunziare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada sotto la sanzione del Codice penale o di altre leggi vigenti;

g) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno.

Art. 29.

Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è annessa la casa di salute, od, in mancanza, da chi ne esercita le funzioni.

Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i requisiti contemplati dall'art. 21 ed esercita le funzioni di cui nell'art. 28, meno quelle indicate nella lettera *g*).

Art. 30.

Nelle sezioni di ospedali, che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso, colle norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso spetteranno le funzioni di cui all'art. 28, meno quelle indicate nella lettera *g*).

Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell'art. 28 spetteranno al direttore della clinica.

Art. 31.

Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui spetta la diretta responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti relativi, e che presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento, di cui al precedente art. 10.

Il delegato o i delegati nominati dall'amministrazione, nel caso di cui all'art. 8 del regolamento, invigilano su tutto l'andamento amministrativo economico e disciplinare del manicomio e sull'esercizio delle funzioni dell'economo.

Quando il servizio economico sia molto importante e complesso, specialmente a causa della gestione di opifici interni o di apposite aziende, è data facoltà alle amministrazioni dei manicomi di nominare, oltre l'economo, un capotecnico, e ciò senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e ferma restando all'economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma.

Il regolamento organico determinerà le funzioni del capo tecnico.

Art. 32.

Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, la cura dei malati e la vigilanza e la responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei reparti rispettivi.

Art. 33.

Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici, di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l'attività e lo zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.

Art. 34.

Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi: vigilare attentamente affinchè questi non nuocciano a sè e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare per quanto è possibile, di adibirli a quelle occupazioni che

dai medici fossero indicate come adatte all'indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali, degli arredi ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio.

Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati pel lavoro.

Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a L. 100 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.

Nell'adempimento dei loro doveri debbono avere sempre presenti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390, 391 e 477 del Codice penale.

Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.

Art. 35.

Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare nè di giorno nè di notte e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi nei regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.

CAPO III.

Ammissione degli alienati nei luoghi di cura e di ricovero

Art. 36.

L'ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che non sia quella dello alienato o della sua famiglia, dev'essere chiesta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'art. 142 del Codice civile, ovvero dai tutori, protutori o curatori.

Art. 37.

La domanda pel ricovero in un manicomio, o per l'autorizzazione della cura in una casa privata d'un alienato, deve essere presentata al pretore o all'autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con lo alienato, e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora.

Insieme con la domanda, le persone indicate nell'art. 36 debbono presentare il certificato medico, e, se non trattasi di caso d'urgenza, l'atto di notorietà di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 38.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, o col direttore o proprietario del manicomio, nè appartenente al manicomio stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.

Art. 39.

Il certificato medico deve attestare:

a) l'indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa;

b) i fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato, dai quali si deduca la manifesta tendenza dell'individuo a commettere violenza contro sè stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo;

c) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero d'urgenza;

d) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute.

Il certificato deve essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e l'altra per uso del direttore del manicomio a norma degli articoli seguenti.

Art. 40.

L'atto di notorietà deve essere ricevuto dal pretore, o, nei Comuni che non sono sede di pretura, dal sindaco, e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge, siano riconosciuti come persone probe e degne di fede, e siano estranei alla famiglia dell'alienato, ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest'ultimo.

L'atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti specifici di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell'individuo.

Art. 41.

Il certificato medico e l'atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.

Art. 42.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza, in seguito a denuncia od altrimenti di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l'autorizzazione del ricovero provvisorio dal pretore, dispone, con ordinanza motivata, il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del 3° comma dell'art. 2 della legge.

Art. 43.

Il pretore del mandamento dove trovasi l'alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.

Quando dal certificato medico risulta che l'alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pretore sospende l'emissione dell'ordinanza di ricovero provvisorio, mandando al sindaco del luogo ove risiede l'alienato di dare le disposizioni opportune perchè siano evitati eventuali pericoli all'alienato ed agli altri, sino a che sia accertato, con altro certificato medico, che possa essere trasportato, in seguito a che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio.

Il sindaco che non ottemperi alle disposizioni del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 44.

Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 a 16 del presente regolamento, il procuratore del Re provvede in via provvisoria.

Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizzazione, deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alienazione mentale.

Art. 45.

Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Re, assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non è del mandamento, o ha aziende e beni fuori del mandamento, provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali.

Quando l'autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a' termini dell'art. 2, comma 3°, della legge, provvede alla custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi che stima più convenienti, provocando al più presto i provvedimenti del pretore.

Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'autorità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo ingresso nel manicomio.

Art. 46.

L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento dell'alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'art. 142 del Codice civile, all'Istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesto da ragioni di urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal Comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

Art. 47.

A richiesta dell'Amministrazione dei manicomi pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate, il sindaco deve trasmettere ad esse i seguenti documenti in carta libera per uso interno di ufficio, per ciascun alienato:

a) situazione di famiglia, in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall'art. 142 del Codice civile;

b) certificato relativo alle condizioni economiche dell'alienato e di ciascuno dei parenti di lui, contemplati dal citato art. 142.

A tale certificato debbono essere uniti quello dell'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni, ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle imposte o gli esattori sono soggetti alla ammenda da L. 10 a L. 50, salva la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficio a carico di chi di ragione, ai termini della legge comunale.

Art. 48.

Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall'articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l'alienato appartiene, nel quale siano indicate, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia dell'alienato.

Art. 49.

Dopo un periodo di osservazione che deve essere il più breve possibile e non eccedere i quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio stesso, una relazione circa la natura e il grado della malattia, esprimendo il proprio giudizio se l'ammalato si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge, e debba essere quindi trattenuto in un manicomio, ovvero se, trovandosi nelle condizioni indicate al comma 1° dell'art. 6, debba essere trasferito nel riparto speciale o negli Istituti indicati nel detto articolo, o affidato a persona, privata, qualora per il suo stato di famiglia non possa essere mantenuto e vigilato a domicilio.

Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al procuratore del Re, chiedendo una proroga, che non potrà eccedere altri quindici giorni.

Art. 50.

Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, su istanza del procuratore del Re, provvedendo in Camera di consiglio, fatte le indagini che crede necessarie, emette il decreto che ordina l'immediato licenziamento di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale o affetti da deficienza mentale in grado tale da non rendere necessario il ricovero; di coloro che si trovino nelle condizioni di cui cui all'articolo 1 della legge autorizza il definitivo ricovero nel manicomio; degli altri autorizza il ricovero nei reparti speciali o negli Istituti indicati nell'articolo 6, o il mantenimento e vigilanza a domicilio o la consegna a persona privata, secondo che all'Amministrazione provinciale parrà più opportuno disporre con le modalità stabilite dall'art. 61.

Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra, un amministratore provvisorio per l'alienato.

Il procuratore del Re comunica l'ordinanza del ricovero definitivo, coi relativi documenti, al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato.

Nei casi di individui riconosciuti non alienati, il direttore potrà dimetterli in via provvisoria colle norme di cui all'art. 64.

Art. 51.

Quando vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato, in base agli articoli 326 e 339 del Codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell'individuo, provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.

Art. 52.

Dei decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede

Art. 53.

Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione parziale di mente, chieggano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattr'ore al procuratore del Re salvo a riferirgli, a termini del precedente art. 49, pei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinari, ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il direttore che ometta o ritardi di dare l'avviso al procuratore del Re, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 54.

Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell'avvenuta ammissione provvisoria, nonchè del trasferimento di un alienato da un manicomio all'altro.

Art. 55.

Per gli alienati nazionali rimpatriati dall'estero e per gli alienati stranieri inviati nei manicomi italiani per esservi curati, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e cura dell'autorità di P. S. in base al certificato medico.

Art. 56.

Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re, l'autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono, a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato cui ciascuno di quelli appartiene.

Art. 57.

Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie nervose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non coll'osservanza delle disposizioni dell'art. 2 della legge e di quelle del presente regolamento.

Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale, e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica.

CAPO IV.

Assistenza, cura e trasferimento degli alienati

Art. 58

Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale prescritto dal secondo comma dell'art. 2 della legge.

Per l'infrazione di tale disposizione, non giustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da L. 20 a L. 100.

Art. 59.

L'amministrazione ed i direttori di manicomi non possono rilasciare certificati di degenza dei malati se non in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, che abbia riconosciuti i giusti motivi della richiesta.

Art. 60.

Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'Istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

L'autorizzazione indebita dell'uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita dal comma precedente.

Art. 61.

Con deliberazione della Deputazione provinciale, per gli alienati a carico della Provincia, e per gli altri sopra domanda dell'esercente la patria potestà, del tutore o del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso, e, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, l'alienato può essere trasferito da un manicomio all'altro.

In tal caso il direttore del manicomio, da cui proviene l'alienato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito, una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme, autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso, dei documenti in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo.

Art. 62.

In qualunque tempo il direttore del manicomio può fare trasferire nei reparti speciali o promuovere il trasferimento negli Istituti di cui all'art. 6, degli alienati che riconosca trovarsi nelle condizioni previste da quelle disposizioni, osservando, quanto agli Istituti suddetti, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 61.

L'amministrazione provinciale può disporre che siano consegnati alla famiglia, a parenti o ad estranei i mentecatti contemplati nell'art. 6, corrispondendo, quando essi siano poveri, una retta nella misura sempre inferiore alla diaria di degenza, da determinarsi caso per caso, ed avvertendone il procuratore del Re e l'autorità di pubblica sicurezza.

Qualora la famiglia o i consegnatari trascurino in qualsiasi modo la custodia e la cura del mentecatto, l'autorità di pubblica sicurezza ne avverte l'Amministrazione provinciale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 63.

In ogni manicomio deve essere tenuto:

a) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica, di tutti i ricoverati;

b) un fascicolo personale per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza dell'autorità giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa

c) un registro in cui siano indicati giorno per giorno, i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;

d) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento, pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo;

e) un elenco dei malati affidati a case private.

CAPO V.

Licenziamento degli alienati

Art. 64.

Quando il direttore ritiene che l'alienato sia guarito, lo licenzia in via di prova sotto la propria responsabilità, dandone avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il licenziamento non è definitivo se non quando intervenga il decreto del presidente del tribunale, giusta il disposto del primo comma dell'art. 3 della legge. A tale uopo il direttore, insieme con la comunicazione di cui sopra, trasmette una relazione sullo stato del licenziato che egli ritiene guarito, al procuratore del Re, il quale, ove nulla osti, provoca dal presidente del tribunale il licenziamento definitivo, che deve essere emanato di urgenza.

Art. 65.

Perchè sia effettuato il licenziamento previsto nel primo comma dell'articolo precedente, il direttore potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del guarito, direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio, ovvero, quando non esiste più la famiglia, o questa si rifiuti di riceverlo, potrà affidarlo alla autorità di pubblica sicurezza, perchè provveda al rimpatrio e al collocamento di esso.

Art. 66.

Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune cui appartiene.

Se la famiglia si rifiuti di ricevere l'alienato licenziato in via di esperimento, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prendere cura dell'alienato in via di guarigione. L'Amministrazione provinciale corrisponde, ove occorra, a tale persona una congrua retta pel mantenimento e la cura dell'alienato.

Uguale retta potrà essere corrisposta alla famiglia che non abbia mezzi sufficienti per la cura e il sostentamento di esso.

Durante l'esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi, per mezzo del sindaco, al direttore un certificato medico sullo stato dell'ammalato.

Quando il direttore dichiari che l'ammalato in esperimento è guarito, ne dà avviso al procuratore del Re, perchè provochi il decreto di licenziamento definitivo.

Verificandosi durante l'esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico. Il direttore deve subito informare il procuratore del Re, inviandogli copia autentica del detto certificato.

Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del Re

l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorrerà in una pena pecuniaria da L. 50 a L. 300.

Art. 67.

Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli alienati affidati a case private che siano guariti, o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 68.

La consegna dell'alienato, nei casi in cui sia necessaria a norma del presente regolamento, deve esser fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, al tutore o al curatore.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di ricevere un alienato nei casi previsti dagli articoli 49, 50, 62 e 66 è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 69.

Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato.

Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 70.

Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiederne la cessazione.

L'istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore del Re.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero e il direttore del manicomio, decide in Camera di consiglio in base alle informazioni e alle perizie che avrà reputate necessarie all'uopo.

Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 500 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate nel Codice penale.

Art. 71.

Emesso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

CAPO VI.

Competenza delle spese

Art. 72.

Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relativo secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della Provincia, sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità; il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La Provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della Provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

Art. 73.

Ciascuna Provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartenenti ad altre Provincie.

In tali casi e semprechè un alienato, per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la Provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la Provincia medesima è tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipate, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute tali da poter sopportare il viaggio.

È sempre fatto salvo alla Provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice civile.

Art. 74.

Le spese, a carico della Provincia, per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagno o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato.

Art. 75.

Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio, quando non vi si provveda direttamente dagli interessati, sono anticipate dal Comune, in cui l'alienato si trova, il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pel rimborso a carico dello Stato.

Art. 76.

La domanda di rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere rivolta al prefetto della Provincia in cui il manicomio ha sede, e deve essere corredata:

a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio;

c) di una copia dell'ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.

La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali del Regno.

Le contabilità debbono essere trimestrali.

Art. 77.

Qualora il direttore del manicomio riconosca che l'alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato, deve darne avviso al prefetto.

Art. 78.

Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all'ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta.

CAPO VII.

Vigilanza sui manicomi e sugli alienati

Art. 79.

La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto crede di convocarla.

Tiene le sue sedute nel locale della prefettura, ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 80.

Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari pei quali questo sia richiesto dal presente regolamento,

e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati.

Art. 81.

L'ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza, annesso a quello del medico provinciale, deve tenere in corrente:

a) un elenco dei manicomi pubblici o privati esistenti nella Provincia, con l'indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che può contenere;

b) un elenco degli Istituti, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate;

c) un elenco delle case di salute annesse agli ospedali, di cui all'art. 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni;

d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura gli alienati, in conformità dell'art. 15;

e) un elenco delle case private presso le quali già sono ricoverati alienati, per autorizzazione sia del tribunale, sia del direttore del manicomio;

f) un registro delle deliberazioni della Commissione;

g) un registro delle visite eseguite.

Art. 82.

I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto, per uso della Commissione di vigilanza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli reparti.

Art. 83.

Il medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell'art. 8 della legge, non può essere nè il proprietario, nè il direttore, nè alcuno dei medici adibiti al servizio dei manicomi, case di salute o sezioni di ospedali per alienati, esistenti nella Provincia.

Nel caso di manicomi interprovinciali, non può essere nè direttore nè medico adibito al servizio dei frenocomi o delle case di salute a cui in qualsiasi forma contribuiscono le Provincie interessate.

In quelle Provincie nelle quali non vi siano medici alienisti o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma, il Ministero dell'interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra Provincia.

Il medico alienista è nominato dal Ministero dell'interno per un biennio e non può essere rieletto, senza interruzione più di una volta.

Art. 84.

Al medico alienista che risiede nel capoluogo della Provincia non spetta indennità o compenso, nè per l'assistenza alle sedute della Commissione, nè per visite nel capoluogo stesso.

Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l'indennità di L. 15 al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, esclusa ogni altra indennità.

Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue sia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria residenza.

Art. 85.

Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno dalla Commissione di vigilanza e dagli ispettori generali del Ministero dell'interno.

Le case private debbono essere ispezionate una volta l'anno da un membro delegato dalla Commissione di vigilanza.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati negli articoli 1 e 6 del presente regolamento, nonchè delle case private di cui all'art. 2, affidandole, a seconda delle circostanze, o agli ispettori generali che da esso dipendono, od alla Commissione di vigilanza istituita dall'art. 8 della legge, o ad uno dei membri di essa.

Art. 86.

Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria l'ispezione di un manicomio, il prefetto, sentita, ove occorra, la Commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero, per la necessaria autorizzazione, formulando le proposte che occorressero in ordine all'oggetto speciale dell'ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla.

Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile attendere l'autorizzazione ministeriale, il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero.

Art. 87.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli Istituti contemplati nel presente regolamento, da chiunque vengano disposte ed eseguite, risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nell legge e nel regolamento, il prefetto, accertata la spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell'Amministrazione dell'Istituto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro.

Ove nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ufficio o dell'ordine di pagamento, l'Amministrazione dell'Istituto non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito commissario, se trattasi di pubblico Istituto, o con l'applicazione della sospensione dell'esercizio, se trattasi di Istituto privato.

Il prefetto ha l'obbligo di assicurarsi che le Amministrazioni degli Istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni: promuovendo anche, quando ne sia il caso, i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori di Istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 88.

Nel caso previsto dall'art. 9 della legge, il prefetto, prima di sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici, deve prescrivere alle Amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o l'acquisto degli arredi, o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l'igiene dei ricoverati.

Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari, nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale e dell'igiene.

I motivi dell'urgenza debbono essere esposti nel decreto.

In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila pel conveniente collocamento degli alienati.

Art. 89.

I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza, di cui all'art. 8 della legge, debbono inviare ogni anno al Ministero dell'interno, non più tardi del mese di febbraio, una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli Istituti di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonchè sul servizio di cura degli alienati in casa privata.

Art. 90.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 439 a 480 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi del Regno, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

I regolamenti interni, dei quali è parola nell'art. 479 succitato, debbono essere coordinati, per quanto è possibile, alle norme contenute nel presente regolamento, ed approvati dal Consiglio superiore di sanità.

La relazione annuale, prescritta dall'art. 480 del regolamento generale succitato, deve essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto, che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all'art. 89 del presente regolamento.

Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza, da parte della Commissione e degli ispettori, di cui all'art. 8 della legge e 85 e 86 di questo regolamento.

Art. 91.

I rapporti fra le cliniche universitarie, manicomi, in applicazione dell'art. 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sono preferibilmente regolati da speciali convenzioni.

Nel caso in cui esistano tali convenzioni, il direttore della clinica psichiatrica non potrà far parte della Commissione di vigilanza, di cui all'art. 83 del presente regolamento.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 92.

Sono considerati come manicomi, agli effetti della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento, le cliniche psichiatriche quando funzionino come comparti di osservazione per alienati.

La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 11 della legge.

Però, ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla Commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell'interno, ne dovrà essere dato avviso al Ministero della pubblica istruzione perchè possa, ove lo creda, farsi rappresentare nell'ispezione da un proprio delegato.

Art. 93.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538;

Vista la relazione della Commissione centrale istituita ai termini dell'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'anno 1908, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1908, come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ordine	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Aquila	Molina Aterno	124 20
2	Id.	San Vincenzo Valle Roveto	267 50
3	Id.	Calascio	327 50
4	Id.	Capestrano	1,103 —
5	Avellino	Castelvetere sul Calore	1,173 —
6	Id.	Fontanarosa	1,476 —
7	Id.	Manocalzati	1,127 50
8	Id.	Trevico	2,134 —
9	Id.	Contrada	350 85
10	Id.	Chiusano San Domenico	621 —
11	Id.	Lapio	2,917 92
12	Bari	Putignano	3,434 —
13	Benevento	Fragneto Monforte	1,011 84
14	Id.	Cusano Mutri (a)	660 50
15	Id.	Mojano (b)	573 —
16	Id.	Tocco Gaudio	470 —
17	Id.	Foglianise	298 63
18	Id.	Forchia	178 50
19	Id.	Sant'Angelo a Cupolo	1,519 15
20	Cagliari	Ulassai	1,211 —
21	Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	2,331 29
22	Caserta	Pico	748 08
23	Id.	Vicalvi	151 35
24	Id.	Coreno Ausonio	620 45
25	Id.	Capodrise	175 25
26	Id.	Sant'Apollinare	401 65
27	Id.	Sant'Elia Fiumerapido	1,044 95
28	Id.	Marzano Appio	1,464 —
29	Id.	Castelforte	596 68
30	Id.	S.s. Cosmo e Damiano	596 67
31	Id.	Sperlonga	3,141 65
32	Catania	Agira	4,243 —
33	Catanzaro	Badolato	505 25

(*a*) Della somma di L. 660.50 assegnata al comune di Cusano Mutri, L. 452.50 spettano alla frazione Capoluogo e le altre L. 208 alla frazione Civitella Licinio.

(*b*) Della somma di L. 573 assegnata al comune di Mojano, L. 368.10 spettano alla frazione Capoluogo, e le altre L. 204.90 alla frazione Luzzano.

N. d'ordine	PROVINCIE	COMUNI	Importo
34	Catanzaro	Albi	1,176 —
35	Id.	Amaroni	357 77
36	Id.	Vazzano	866 80
37	Id.	Vallelonga	1,585 09
38	Id.	Petrizzi	1,043 55
39	Id.	Satriano	1,349 50
40	Id.	Gimigliano	5,086 32
41	Id.	Simeri e Crichi	394 92
42	Id.	Filandari	1,007 —
43	Id.	Ricadi	3,819 —
44	Id.	Caraffa di Catanzaro	849 91
45	Chieti	Montenerodomo	569 —
46	Cosenza	Cervicati	579 75
47	Id.	Sant'Agata d'Esaro	696 20
48	Id.	Rocca Imperiale	1,384 35
49	Id.	Pedace	242 64
50	Id.	Villapiana	903 60
51	Id.	Rogliano	1,528 13
52	Foggia	Peschici	320 46
53	Id.	Pietra Montecorvino	1,419 75
54	Lecce	Gallipoli	353 80
55	Id	Cursi	936 90
56	Id.	Montejasi	2,900 —
57	Id	Secli	906 85
58	Napoli	Massalubrense	4,351 25
59	Id.	Pollena Trocchia	699 —
60	Id.	Piannura	2,052 —
61	Id.	Marano di Napoli	4,510 50
62	Id.	Procida	267 —
63	Id.	Monte di Procida	576 —
64	Palermo	Prizzi	6,922 —
65	Id.	Villafrati	415 72
66	Id.	Vicari	1,104 17
67	Id.	Campofiorito	1,554 04
68	Id.	Termini Imerese	5,445 45
69	Id.	Isola delle Femmine	228 36
70	Id.	Castronuovo di Sicilia	3,382 56
71	Salerno	San Mauro Cilento	1,455 57
72	Id.	Controne	1,613 70
73	Id.	San Gregorio Magno	3,935 65
74	Id.	Corbara	949 90
75	Id.	Magliano Vetere	670 —
76	Id.	Trentinara	1,913 35
77	Salerno	Gioj	1,135 20
78	Id.	Castelnuovo di Conza	3,030 —
79	Id.	Prajano	2,279 —
80	Id.	Padula	1,429 92
81	Id.	Roscigno	2,340 95
82	Id.	Buonabitacolo	2,029 90
83	Id.	Furore	665 20
84	Id.	Ravello	2,495 15
85	Id.	Licusati	1,631 20
86	Id.	Sant'Angelo a Fasanella	3,688 —
87	Teramo	Colonnella	3,264 85
88	Trapani	Santa Ninfa	4,363 60
89	Id.	Pantelleria	3.945 —
90	Id.	Salaparuta	579 17
		Totale L.	142,191 01

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero **625** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 dalla legge 19 luglio 1909, n. 527, portante: « Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali »;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata in data 2 agosto 1909, fra la fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ed il Governo annessa al presente decreto vista d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENZIONE fra la Fondazione per la istruzione agraria di Perugia ed il Governo del Re in applicazione dell'art. 14 della legge 19 luglio 1909, n. 527.

Art. 1.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio estenderà i provvedimenti sanciti con la legge n. 527 del 19 luglio 1909 al personale del R. Istituto agrario di Perugia con effetto dal 1° agosto 1909.

Art. 2.

La fondazione per l'istruzione agraria di Perugia eleverà il proprio contributo per il mantenimento del R. Istituto superiore agrario di Perugia da annue L. 40,000 ad annue L. 45,000 con decorrenza dal 1° agosto 1909.

Art. 3.

Tale contributo continuerà ad essere inscritto nel bilancio dell'entrata e sarà versato dalla Fondazione a bimestri posticipati.

Roma, 2 agosto 1909.

Per il ministro di agricoltura, industria e commercio
SANARELLI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il presidente della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia
E. FAINA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CCCVI (Dato a Sant'Anna di Valdieri, 23 agosto 1909), col quale si modifica lo statuto organico della Cassa agraria di Potenza.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 750:

Si rende noto che la ipoteca iscritta a favore dell'economato dei benefizi vacanti in Napoli sulla rendita del consolidato 5 0[0 numero 754,333, di L. 120, proveniente dall'iscrizione n. 674,352, il cui certificato venne dichiarato smarrito, e oggi rappresentata dall'iscrizione del consolidato 3.75 0[0, n. 145,121 di L. 90, al nome di Paolucci Benedetto fu Luigi, da Goriano Siculi, è stata rinnovata in seguito a domanda 13 agosto 1909 del R. economo generale dei benefizî vacanti di Napoli.

Roma, 15 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 299,929 per L. 120, al nome di Rolando *Settimo* di Gioacchino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rolando *Settimio* di Gioacchino, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 550,848 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 375, al nome di *Forani* Pozzi Erminia, minore sotto l'amministrazione del padre adottivo Pozzi Emilio, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferani* Pozzi Erminia, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 568,320, n. 568,321 e n. 568,322 d'iscrizione, di L. 4286.25 ciascuna, intestate rispettivamente ai coniugi Sinigaglia Carlo di Isaia e Fossati Francesca Maddalena di Luigi e figli legittimi nascituri di Sinigaglia Carlo di Isaia, domiciliati in Brescia - a Sinigaglia Emilia di Cesare, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri legittimi di Sinigaglia Cesare di Isaia - ed ai figli legittimi nascituri di Sinigaglia Giorgio di Isaia; tutte con usufrutto vitalizio a favore di Anna *Brupbaker* fu *Adolfo*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano intestarsi, per quanto riguarda l'usufrutto, a *Brupbacher* Anna fu *Rodolfo*, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

In analogia all'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 381,852 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,269,833 del già consolidato 5 0[0) per lire 11.25-10.50 al nome di *Vaudetto* Maddalena fu Giuseppe, moglie di *Cusinatto* Polinestore, domiciliata a Torre Pellice (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti

all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vaudetti* Maria Maddalena fu Giuseppe, moglie di *Cusinato* Polinestore Aristodemo, domiciliata a Torre Pellice (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 576,875 sui registri della Direzione generale per L. 210, al nome di Lovesio Carlo di *Michele*, domiciliato a Forlì, con vincolo d'usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lovesio Carlo di *Francesco-Carlo-Felice-Michele*, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 settembre, in L. 100.43.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 settembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.51 71	102.63 71	103 73 02
3 1/2 % *netto* ...	104.01 12	102.26 12	103.27 80
3 % *lordo*	72.20 83	71 00 83	71 10 55

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le dimissioni di Theotokis da capo del suo partito e da deputato sono confermate, accrescendo con esse l'agitazione nella Grecia e rendendo più difficile la situazione che minaccia svolgersi in una lotta fra gli elementi militari e civili. Gli ufficiali assolutamente rifiutano di riconoscere il principe ereditario per generalissimo dell'esercito; Theotokis ha assunto pubblicamente la difesa del principe, ciò che è dispiaciuto ai suoi partigiani e lo ha indotto alle dimissioni.

Il giornale ateniese *Akropolis* dice di avere da fonte autorevole l'informazione che il Re Giorgio è deciso ad accettare tutte le misure che prenderà la Camera su tutte le questioni attuali, comprese quella del comando supremo dell'esercito e quella della situazione dei principi della Casa reale; ma, se si tentasse di toccare la Costituzione e di convocare l'Assemblea nazionale, il Re sarebbe deciso ad abdicare colla sua famiglia.

« Si crede, aggiunge il giornale, nei circoli bene informati che questa dichiarazione emani dal Re stesso ».

***

Dopo i Giovani turchi, vengono ora i Giovani egiziani. Essi chiedono l'indipendenza dell'Egitto con la fine della occupazione inglese.

Attualmente, a Ginevra, si è aperto un Congresso di nazionalisti egiziani; in esso si discutono i mezzi per ottenere che l'Inghilterra finisca dal dominare nell'Egitto, ed alla discussione prendono parte anche dei deputati socialisti del Parlamento inglese, i quali riconoscono, per spirito di fratellanza, la giustizia dell'agitazione e promettono di sostenerne in Parlamento la causa.

Il movimento per l'indipendenza egiziana non solo si manifesta a Ginevra, ma si espande nello stesso Egitto, ed un dispaccio da Cairo, 15, dice:

In occasione del 27° anniversario dell'entrata delle truppe inglesi in Egitto ha avuto luogo una dimostrazione nazionalista alla quale hanno preso parte parecchie migliaia di persone. Ali Bey Kamel, fratello di Mustafà Pascià Kamel, ha pronunciato un discorso.

È stato inviato al primo ministro inglese Asquith un telegramma di protesta contro l'occupazione del paese, reclamando lo sgombero delle truppe inglesi e dichiarando che si fa assegnamento sull'impegno solennemente assunto dal Governo della Regina Vittoria.

La stessa protesta contro l'occupazione inglese è stata inviata al gran visir a Costantinopoli ed al Congresso della gioventù egiziana a Ginevra.

***

Il *Berliner Tageblatt* narra di un incidente russo-tedesco avvenuto recentemente in Manciuria o propriamente a Kharbine. I commercianti tedeschi hanno rifiutato di pagare le imposte decretate dall'autorità municipale russa di Kharbine, seguendo in ciò l'esempio dei cinesi, che negano alla Russia il diritto di imporre nella Manciuria tasse sopra individui di altra nazionalità. L'autorità municipale, al rifiuto, ordinò alla polizia di sequestrare le mobilie dei negozianti tedeschi e fece anche chiudere lo stabilimento della casa tedesca Heitmann et Auruhausmer, facendovi apporre i suggelli.

Il console tedesco fece togliere subito i suggelli dichiarando che non riconosceva in Kharbine altra amministrazione che la cinese; avvertì inoltre la polizia russa che avrebbe posto dei soldati tedeschi innanzi lo stabilimento, se essa avesse tentato di rimettere i suggelli, e lacerò gli atti di sequestro.

L'incidente ha provocato uno scambio di note fra i Governi di Berlino e di Pietroburgo, e la *Novoje Wremia*, rendendone conto, aggiunge:

« Quantunque il ministro degli esteri russo non voglia ammettere che queste informazioni siano precise, pare fuori di dubbio che un incidente che mette in pericolo il prestigio russo abbia avuto luogo ».

***

Come ci informa un dispaccio da Tokio, 15, il primo ministro barone Katsura fece ieri alla Camera l'esposizione finanziaria del Giappone ed una relazione sulla situazione politica. Dichiarò che il bilancio presenta un avanzo assai considerevole e che 33 milioni di *yens* saranno attribuiti al riscatto dei buoni del tesoro nell'anno prossimo.

Disse che l'*entente* anglo-giapponese continuerà ad essere fondata sulla più ferma amicizia.

Parlò infine delle cordiali relazioni tra gli Stati Uniti e il Giappone ed espresse la sua fiducia che la divergenza cino-giapponese sarà ben presto regolata con uno scambio reciproco di concessioni.

S. M. il Re alle manovre navali

Ieri, per la fausta ricorrenza dell'anniversario della nascita di S. A. R. il Principe di Piemonte, sulle navi della flotta nelle acque di Gaeta venne issato il gran pavese e sparati 21 colpi di cannone.

Alle 10, il capo di stato maggiore della marina, il comandante in capo della squadra, il comandante in capo del dipartimento recatosi per la circostanza a Gaeta, gli ammiragli comandanti le divisioni, i comandanti ed ufficiali delle navi, il generale comandante della brigata « Modena » con una rappresentanza dei corpi e reparti del presidio di Gaeta, e gli ufficiali dell'esercito imbarcati sulle navi per assistere alle esercitazioni, si trovarono tutti riuniti a bordo della *Vittorio Emanuele*, per assistere alla cerimonia di consegna al comandante della nave della bandiera di combattimento, graziosamente donata da S. M. alla corazzata, che dal nome del suo augusto avo viene chiamata.

Sulla tuga di poppa prospiciente la torre da 305 eravi costruito un altare per la cerimonia religiosa.

L'equipaggio della nave era schierato sulla poppa riccamente decorata e pavesata.

Alle 10 Sua Maestà, accompagnata da S. A. R, il Duca di Genova, si recò a borbo della *Vittorio Emanuele* accedendo alla tuga di poppa, ove presero posto gli ufficiali ammiragli, il generale Belli ed il comandante della nave, ed ivi ebbe immediatamente principio la funzione della benedizione, seguita da un discorso di circostanza pronunziato da mons. Ferraro.

Finito il discorso, S. M. il Re si avvicinò al cofano che conteneva la bandiera e consegnandola al comandante Thaon di Revel, con voce chiara e vibrata, disse:

« Signor comandante! Approfittando della riunione in questo ridente golfo di una larga rappresentanza dell'armata, ho voluto scegliere questo giorno, ricorrenza della nascita del mio caro figlio, per donare a questa bella nave la bandiera di combattimento.

« Epperò considero questa circostanza, che è per me doppiamente fortunata, come lieto augurio per la nave che porta il nome del mio avo.

« Seguirò sempre con affettuoso pensiero le sorti della *Vittorio Emanuele* che, affidata a lei, signor comandante, ed ai suoi ufficiali, solcherà superba i mari per la fortuna e per la gloria d'Italia ».

Il comandante rispose con un breve discorso, alla fine del quale tutti i presenti proruppero in un grido di *Viva il Re!* ripetuto dagli equipaggi delle altre navi.

La bandiera venne allora alzata dai due più giovani guardiamarina della nave e salutata da tutte le artiglierie della forza navale.

*** Per la circostanza S. E. il ministro della marina Mirabello inviò il seguente telegramma:

S. E. gen. Brusati, nave Reale " Pisa „ — Gaeta.

Prego V. E. compiacersi di presentare a S. M. il Re i sentimenti di viva gratitudine della R. marina e miei per il prezioso vessillo oggi da Lui personalmente donato alla nave che porta l'augusto nome Suo e del Suo grande avo; onore altissimo onde ufficiali ed equipaggi della flotta traggono il più ambito compenso alle proprie fatiche e sprone a sempre meglio fare nella severa assidua loro preparazione per la difesa della patria.

Il nostro pensiero riconoscente si rivolge fidente e sicuro al giovane ed amato Sovrano in questo fausto giorno reso ancora più solenne dalla ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il principe ereditario, per il quale la R. marina forma voti fervidissimi di prosperità e di gloria.

Mirabello.

Alle ore 15 Sua Maestà si recò a bordo del *Roma* e da questa nave assistette ad una esercitazione di partiti contrapposti, alla quale prese parte l'intera forza navale ordinata su due divisioni e comandata da due capitani di vascello.

***

S. M. il Re e S. A. R. il duca di Genova, coi seguiti, sbarcarono stamane ad Elena, e si recarono al forte Emilio, traversando la città fra entusiastiche acclamazioni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario venne festeggiato in tutta Italia, non solamente in forma ufficiale, ma con manifestazioni cordiali e spontanee di popolo.

Nelle città marittime e nelle piazze forti del Regno,

la lieta ricorrenza è stata salutata con le salve regolamentari.

Telegrammi alle Loro Maestà furono indirizzati dalle autorità cittadine di Napoli, Firenze, Bologna, Torino, ecc.

Il sindaco di Roma telegrafò:

« A S. E. il generale Ponzio Vaglia,
ministro della R. Casa - Racconigi ».

« All'erede di tradizioni illustri, di ardui doveri, di patrie glorie, a S. A. R. il principe di Piemonte, nell'esempio degli amati genitori incarnandosi le virtù proprie dell'Augusto stato, a S. M. il Re, e S. M. la Regina, Roma, nella ricorrenza del fausto genetliaco, esprime gli auguri che devoto affetto inspira.

Il sindaco: *Nathan* ».

Altro telegramma inviarono i presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale di Roma, ed altri enti.

*** Dispacci dalla Provincia informano che in tutte le principali città venne ieri festeggiato il genetliaco di S. A. R. con issamento di bandiere, luminarie, ecc.

S. M. la Regina Elena, con delicato e pietoso pensiero, volle che anche i poveri di Racconigi festeggiassero la lieta ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il principe di Piemonte. Accompagnata da un gentiluomo, da una dama e da un cerimoniere, si recò a piedi alle ore 10 1/4 presso le povere vedove e nubili e poscia all'ospedale e alla cucina dei poveri, distribuendo soccorsi.

Sua Maestà rientrò a mezzogiorno alla Reggia, vivamente acclamata dalla popolazione, che si era schierata all'uscita dell'ospedale.

Congresso dei reduci e dei militari in congedo. — Domenica 19 e giorni seguenti sarà tenuto in Roma il Congresso della federazione nazionale fra le Associazioni dei reduci dalle patrie battaglie e dei militari in congedo, particolarmente per addivenire a talune modifiche alle norme costitutive federali richieste dal Consiglio del credito e delle assicurazioni sociali e dal Consiglio di Stato, perchè la Federazione stessa possa essere eretta in ente morale con R. decreto e svolgere tutto il suo complesso programma.

Il Congresso si aprirà domenica mattina alle 9 e le riunioni avranno luogo nelle sale della fratellanza militare « Umberto I », vicolo Margana, 12.

Per le scienze. — Il 20 corr. alle 15, nell'aula magna della R. Università di Padova, avrà luogo l'inaugurazione della terza riunione della Società italiana per il progresso delle scienze.

L'on. prof. Luigi Luzzatti dirà il discorso inaugurale sul tema: « Il progresso delle scienze in Italia; insufficienza delle scuole e dei loro ordinamenti ».

Fin d'ora si prevede grandissimo il concorso dei congressisti, attratti da un programma di lavori tutti di prim'ordine, dalla fama gloriosa del vetusto Ateneo e dall'accoglienza cordiale e fraterna che Università, Municipio e cittadinanza hanno offerto agli ospiti.

I giornalisti inglesi. — Ieri, ultimo giorno di permanenza dei giornalisti inglesi a Verona, essi continuarono la visita dei monumenti cittadini.

Alle ore 12 la Deputazione provinciale offerse loro una colazione all'Hôtel de Londres.

Alle ore 16.30 visitarono il Canale Milani dove venne loro offerto il *thè*.

La gita in Italia dei colleghi inglesi si chiuse iersera con un banchetto offerto dagli albergatori veronesi, nel quale furono pronunciati molti discorsi, tutti inneggianti alla amicizia fra le due nazioni.

L'on. deputato Brunialti suscitò l'entusiasmo, ricordando le festose accoglienze ovunque ricevute dagli ospiti, rilevando la parte importante avuta dalla stampa italiana nell'assicurare il successo della escursione e dicendo di esser sicuro che la visita dei rappresentanti della stampa britannica cementerà viepiù gli ottimi rapporti politici e commerciali che esistono tra l'Italia e l'Inghilterra.

Terminato il banchetto tutti i presenti, dopo un reciproco scambio di cordiali parole si recarono ad assistere ad uno spettacolo cinematografico.

Stamane i giornalisti lascieranno Verona per vie diverse.

Vittoria sportiva italiana. — L'altro ieri, a San Sebastiano (Spagna), alla presenza delle LL. MM. il Re, le Regine Vittoria e Maria Cristina e dei principi infanti, ebbero luogo le gare ufficiali del concorso ippico internazionale per l'assegnazione delle coppe offerte dai Sovrani e dai membri della famiglia Reale. Un pubblico elegante gremiva le tribune.

Ecco i risultati delle gare:

Coppa del Re, vinta dal gruppo degli ufficiali italiani, i quali hanno fatto soltanto 28 errori.

Coppa della Regina vedova, vinta dal gruppo spagnuolo (41 errori); Coppa degli infanti Ferdinando e Maria Teresa, vinta dal gruppo portoghese (51 errori); Coppa dell'infanta Isabella, vinta dal gruppo argentino (58 errori); Coppa dell'infante Carlos, vinta dal gruppo francese (65 errori); Coppa del ministro degli esteri, vinta dal gruppo belga (98 errori); Coppa del ministro della guerra, vinta dal gruppo inglese (98 1/2 errori).

Due ufficiali belgi e uno spagnuolo sono caduti da cavallo senza farsi alcun male.

Il luogotenente argentino Cesare Oliveira ha fatto un percorso straordinariamente brillante ed è stato acclamato dalla folla.

Tutto il gruppo italiano ha fatto una splendida prova.

Gita giornalistica nel Monferrato. — L'Associazione della stampa comunica:

« Dal 22 al 28 corrente avrà luogo una gita giornalistica nel Monferrato, alla quale sono invitati tutti i giornalisti italiani.

« I gitanti visiteranno una quarantina di luoghi da Novi a Ovada, Acqui, Alba, Nizza Monferrato, Alessandria e Casale, e saranno ricevuti ed ospitati dai proprietari dei castelli più famosi di quella regione, on. Raggio, D'Oria, Spinola, Pinelli-Gentile ecc.

« La gita si compierà in automobile con partenza da Milano e la quota individuale è di L. 40.

« I soci dell'Associazione della stampa e del Sindacato fra i corrispondenti, che intendono di partecipare alla gita, possono richiedere informazioni ed inscriversi nelle rispettive sedi fino al giorno 10 corrente ».

Il vino italiano nella Colombia. — Il R. ministro in Bogota partecipa che, con decreto del 10 luglio scorso, il Governo Colombiano ha ridotto il dazio d'importazione dei vini.

Il *vermouth* che fin ora era gravato di L. 1.70 per chilogramma lordo (recipiente ed imballaggio inclusi) sarà in avvenire sottoposto a un dazio di L. 0.43 per chilogramma lordo, se introdotto in fusti e damigiane e di L. 1.28 se in bottiglie.

Uguale dazio pagheranno il vino d'Asti e gli altri spumanti, dei quali la introduzione era divenuta pressochè impossibile dacchè fu stabilito nell'anno scorso, che i vini spumanti sarebbero equiparati allo *Champagne* e sottoposti quindi all'esorbitante dazio di L. 140 per cassa di 12 bottiglie stabilito dalla tariffa doganale colombiana pel suddetto articolo.

Il provvedimento preso il 10 luglio scorso dal Governo colombiano facilita, in generale la introduzione del vino italiano da pasto, ma specialmente quella del *vermouth* e dei vini spumanti.

Marina mercantile. — Il *Toscana*, della Società Italia, è giunto a Buenos Aires. — L'*Europa*, della Veloce, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 15. — Il Re è tornato dal suo viaggio all'estero.

BUDAPEST, 15. — Durante l'udienza accordata oggi al presidente del Consiglio dei ministri ungherese dal Re Francesco Giuseppe non è stata presa alcuna decisione riguardo alla crisi.

Nessuna decisione è attesa prima del nuovo colloquio tra il Re ed il dott. Wekerle, colloquio che avverrà nella prossima settimana.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro, Asquith, annuncia che il *bill* finanziario non potrà essere discusso dalla Camera dei lordi prima del 10 ottobre.

La sorte del *bill* è per il momento delle più incerte, quantunque ne sia più probabile l'approvazione che il rigetto.

MELILLA, 15. — Durante la notte scorsa sono cadute forti pioggie ed il freddo si è fatto sentire negli accampamenti ove d'altronde si raddoppia di attività.

Il nemico continua ad essere fatto segno al fuoco della cavalleria che da stamane fa il servizio di esplorazione.

Sembra che la *harka* si rinforzi costantemente mediante nuove reclute tanto che sembra ingrandisca il campo di operazione. Le ultime posizioni prese dalle truppe sono state fortificate.

I soldati indigeni che hanno accompagnata la colonna che ha sostenuto il combattimento di Capo dell'Agua sono entusiasmati per la condotta dei soldati spagnuoli che hanno operato nella regione di Kebdana.

Le truppe domandano che siano loro conferite onorificenze e altre distinzioni di questo genere in ricompensa del loro valore, piuttosto che un supplemento di soldo.

Il generale in capo si trova sempre a Melilla, ma si crede che partirà presto.

COSTANTINOPOLI, 16. — Un comunicato ufficiale della Porta dice che il comandante del quarto corpo d'esercito ha telegrafato di aver avuto un vittorioso combattimento nel territorio di Dersim con la tribù curda di Hailar Alì, la quale è fuggita lasciando un centinaio di morti. Le truppe turche non hanno avuto perdite.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

15 settembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50 60.
Barometro a mezzodì	757.96.
Umidità relativa a mezzodì	35.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 25.8.
	minimo 15.4
Pioggia in 24 ore	—

15 settembre 1909.

In Europa: pressione massima di 772 sull'Inghilterra, minima di 760 sull'Islanda e Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al sud e Sicilia, generalmente salito altrove, fino a 2 mm. sulla Toscana; temperatura diminuita al nord, centro e Sardegna; irregolarmente variata altrove; pioggie e temporali in Val Padana, Marche, Umbria e Toscana.

Barometro: livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli vari; qualche pioggia al nord; altrove tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 settembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	23 0	15 2
Genova	coperto	calmo	22 1	17 1
Spezia	sereno	calmo	24 0	13 0
Cuneo	1/2 coperto	—	19 3	12 6
Torino	coperto	—	18 8	11 0
Alessandria	1/4 coperto	—	21 0	10 2
Novara	3/4 coperto	—	22 2	12 1
Domodossola	nebbioso	—	23 4	11 6
Pavia	1/4 coperto	—	23 2	10 6
Milano	1/2 coperto	—	25 3	14 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	20 2	13 0
Bergamo	3/4 coperto	—	19 7	13 2
Brescia	3/4 coperto	—	21 6	14 7
Cremona	3/4 coperto	—	23 9	14 3
Mantova	coperto	—	23 4	14 7
Verona	coperto	—	24 1	15 3
Belluno	1/4 coperto	—	20 2	10 0
Udine	coperto	—	22 1	14 3
Treviso	sereno	—	25 0	11 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	23 2	15 3
Padova	sereno	—	22 0	12 9
Rovigo	1/4 coperto	—	23 0	14 2
Piacenza	1/2 coperto	—	22 1	13 3
Parma	1/4 coperto	—	23 2	14 3
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	23 3	14 2
Modena	1/4 coperto	—	23 1	14 6
Ferrara	sereno	—	24 4	14 0
Bologna	1/4 coperto	—	22 0	16 2
Ravenna	sereno	—	22 4	11 8
Forlì	sereno	—	22 6	15 8
Pesaro	sereno	mosso	22 6	13 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	21 0	13 0
Urbino	1/4 coperto	—	20 1	14 4
Macerata	sereno	—	20 4	13 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	nebbioso	—	20 0	12 4
Camerino	1/2 coperto	—	17 2	13 2
Lucca	3/4 coperto	—	23 3	11 9
Pisa	sereno	—	24 3	11 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	23 0	14 5
Firenze	coperto	—	25 0	13 0
Arezzo	sereno	—	24 2	11 6
Siena	3/4 coperto	—	22 1	14 5
Grosseto	1/4 coperto	—	25 6	12 5
Roma	sereno	—	25 2	15 4
Teramo	sereno	—	24 0	14 1
Chieti	sereno	—	22 6	15 0
Aquila	sereno	—	21 5	11 5
Agnone	sereno	—	23 3	11 2
Foggia	sereno	—	28 8	16 8
Bari	sereno	calmo	25 6	17 5
Lecce	nebbioso	—	27 8	19 8
Caserta	sereno	—	28 0	16 0
Napoli	sereno	calmo	26 6	11 9
Benevento	3/4 coperto	—	29 1	14 8
Avellino	sereno	—	24 8	10 0
Caggiano	1/4 coperto	—	25 2	15 8
Potenza	sereno	—	25 2	14 5
Cosenza	1/2 coperto	—	23 5	16 0
Tiriolo	coperto	—	26 4	15 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	mosso	25 3	21 7
Palermo	coperto	calmo	28 5	15 1
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	28 4	21 6
Caltanissetta	sereno	—	28 0	23 0
Messina	1/4 coperto	calmo	28 8	22 2
Catania	3/4 coperto	mosso	26 9	20 6
Siracusa	coperto	legg. mosso	27 5	22 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	16 0
Sassari	sereno	—	24 8	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*